

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, ORIANA, MARGOTTO, PINNA,  
PALA, DE ZAN, FINESTRA e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1983

Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327,  
relativa alla concessione della medaglia mauriziana

ONOREVOLI SENATORI. — Nel lontano 19 luglio 1839 con regie magistrali patenti veniva istituita la « medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri » il cui conferimento veniva disciplinato dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924. Questa onorificenza con legge 7 maggio 1954, n. 203, assumeva la denominazione di « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare » a significare, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, l'evidente volontà di concedere un reale riconoscimento a tutti coloro che hanno dedicato, dedicano e dedicheranno le loro energie al servizio del Paese nella organizzazione delle Forze Armate per un arco di tempo racchiudente in pratica tutta una vita.

Il riconoscimento, all'inizio esclusivo per gli ufficiali, è stato esteso anche ai sottufficiali con legge 8 novembre 1956, n. 1327, con ciò riconoscendo alla benemerita cate-

goria dei sottufficiali pari dignità nell'identica incondizionata e pluriennale dedizione al servizio del Paese nell'organizzazione militare.

Secondo la citata legge n. 1327 del 1956, la concessione di questa onorificenza è subordinata al raggiungimento di un periodo minimo cumulativo di 49 anni, 6 mesi e 1 giorno. Alla formazione di tale periodo minimo cumulativo concorrono i vari servizi prestati computati con differenti parametri, e precisamente: al 100 per cento gli anni di servizio militare comunque prestato; al 100 per cento le campagne di guerra; al 100 per cento i corsi universitari di laurea, quando richiesta ai fini dell'arruolamento; al 25 per cento gli anni in comando di reparti terrestri, navali ed aerei; al 50 per cento gli anni di servizio di aeronavigazione e di pilotaggio per il personale munito di brevetto militare aeronautico.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In merito a questi parametri di calcolo si rileva che essi non rispondono più alle mutate condizioni della vita militare, ai nuovi compiti e ai nuovi incarichi: il computo del periodo minimo cumulativo con questi parametri rende praticamente inoperante la possibilità di concedere questa onorificenza.

Infatti, non vi è chi non veda l'assurdità del parametro 100 per cento alle « campagne di guerra » in considerazione del lungo periodo di pace di cui ha goduto l'Italia, periodo che si auspica possa durare ancora più a lungo, stante anche la decisa volontà dei popoli di evitare conflitti, i cui risultati sarebbero catastrofici. L'elemento « comando di reparto », parametro 25 per cento, contiene in sé un elevato grado di discriminazione a sfavore del personale dei Corpi e dei Servizi (motorizzazione, servizi tecnici, sanità, commissariato, amministrazione, veterinario). Infine, l'elemento « servizio di aeronavigazione e pilotaggio », computato al 50 per cento, privilegia il personale munito di brevetto di pilota considerato sempre in servizio di aeronavigazione per tutta la durata della carriera.

Alla luce di una situazione siffatta non vi è che l'alternativa fra la soppressione di questa onorificenza o la modifica dei parametri di calcolo degli elementi concorrenti alla formazione del periodo minimo cumulativo.

Poichè tuttavia la concessione di questa onorificenza conserva ancora un'alta valenza etica e civile ed una stimolante carica incentivante, la sua soppressione assumerebbe aspetti penalizzanti nei riguardi del personale militare.

È pertanto ancora giusto ed opportuno il suo mantenimento, adeguando i parametri di calcolo alla mutata situazione dei nostri tempi, al fine di consentirne il godimento al maggior numero possibile di militari sulla base dei meriti comuni a tutte le categorie e da tutti acquisibili, senza distinzione fra Forze armate, senza discriminazione fra Corpi, Servizi, gradi e ruoli. In tale ottica appare necessario determinare una maggiorazione sostitutiva delle campagne di guerra e valorizzare determinati periodi di servizio particolarmente impegnativo, tenuto conto della durata media delle carriere e

delle differenze che, in tale durata, comportano i differenti limiti di età fra gradi di ruoli diversi. In tale finalità di perequazione verrebbe valorizzato il servizio che il nostro personale militare può essere chiamato, come peraltro è già avvenuto nel Sinai e nel Libano, ad assolvere per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali; servizio che per il suo significato di pace e di civile convivenza non può essere trascurato.

Verrebbero, altresì, parificati i periodi di « direzione » assolta dagli ufficiali e sottufficiali dei Corpi e dei Servizi, ai periodi di « comando di Reparto » assolto dagli ufficiali e sottufficiali delle varie armi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; esigenza questa che scaturisce da motivi di pari dignità nell'attribuire il giusto riconoscimento a funzioni non operative, aventi tuttavia rilevanti responsabilità tecniche, giuridiche ed amministrative.

La concessione di questa onorificenza comporta la materiale donazione di una medaglia in oro di grandezza diversa, maggiore per gli ufficiali, minore per i sottufficiali ed il mantenimento del beneficio delle riduzioni ferroviarie, per cui il personale, che ne è insignito, conserva per sé e per i familiari a carico, la tessera ferroviaria.

La diversa grandezza della medaglia in oro risulta anacronistica ed inopportuna, per cui se ne ritiene necessaria l'unificazione a livello minore, cioè alla grandezza della medaglia che ora viene concessa ai sottufficiali. Il mantenimento della tessera ferroviaria non costituisce una obiettiva difficoltà, in quanto si inquadra nel positivo provvedimento del Ministero dei trasporti relativo alla istituzione della speciale « carta d'argento » per gli anziani, nella considerazione che i militari che ne usufruiscono avranno 60 anni e oltre di età; esso assumerebbe soprattutto un significato di carattere morale che esalterà nel personale militare il sentimento di sentirsi ancora parte della famiglia militare.

Onorevoli senatori, tutto quanto fin qui rappresentato è stato sintetizzato nell'accluso disegno di legge che apporta modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, e di cui si auspica una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470 ».

## Art. 2.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) il servizio militare comunque prestato;

b) le campagne di guerra;

c) il servizio prestato per conto dell'ONU in zone d'intervento;

d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

e) il 50 per cento del periodo totale di reparto, di compagnia e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);

f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;

g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di

laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Le maggiorazioni previste dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo ».

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 si applicano dal 1° gennaio 1980.